




Provincia di Brindisi

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
VIABILITÀ, MOBILITÀ E TRASPORTI

UFFICIO MOBILITÀ E TRASPORTI

*Regolamento per Veicoli e/o Trasporti Eccezionali*



**Riferimenti normativi:**

- [D.L.vo 30.04.1992 n° 285 "Codice della Strada"](#)
- [D.P.R. 16.12.1992 n° 495 "Regolamento"](#)
- [L.R. 30.11.2000 n° 20](#)
- [D.P.R. 25.07.2004 n°235](#)

# **INDICE**

## **TITOLO I – Disposizioni Generali**

<b>PREMESSA</b>	<b>05</b>
-----------------	-----------

<b>1. DEFINIZIONI</b>	<b>06</b>
-----------------------	-----------

1.1 Veicoli Eccezionali e Trasporti in condizioni di eccezionalità (art.10 C.d.S.)

<b>2. AUTORIZZAZIONE</b>	<b>07</b>
--------------------------	-----------

2.1 Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali (art.13 del Reg.)

2.2 Richiesta per il rilascio di Autorizzazione (art.14 del Regolamento)

2.3 Indicazioni particolari

2.4 Domande di Rinnovo e Proroga (art.15 del Regolamento)

2.5 Diniego – sospensione . revoca di autorizzazione

2.5.1. Diniego di Autorizzazione

2.5.2 Sospensione e Revoca di Autorizzazione

2.6 Prescrizione di scorta al provvedimento di autorizzazione (art. 16 del Reg. e s.m.i.)

<b>3.MASSA LIMITE (Art. 62 del C.d. S.)</b>	<b>12</b>
---------------------------------------------	-----------

<b>4..SAGOMA LIMITE (Art. 61 del C.d. S.)</b>	<b>13</b>
-----------------------------------------------	-----------

<b>5.PERCORSI SU STRADE PROVINCIALI</b>	<b>13</b>
-----------------------------------------	-----------


<b>6.PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DATI</b>	<b>13</b>
------------------------------------------	-----------

## **TITOLO II – Oneri e Tariffazioni**

<b>7. SINTESI OPERATIVA</b>	<b>14</b>
7.1 Oneri a carico del richiedente	
7.2 Oneri supplementari a carico dei mezzi d’opera per l’adeguamento delle infrastrutture stradali	
7.3 Oneri e Tariffazioni	
7.3.1 Indennizzo (art.18 del Regolamento)	
7.3.2 Oneri a carico del richiedente (Art.19 del Regolamento)	
7.3.3 Aggiornamenti (Art.20 del Regolamento)	
7.4 Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei LL.PP. e per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di strade. (rfm.art.405 reg.)	

## **TITOLO III: Casi particolari per il rilascio di autorizzazione in relazione alla categoria dei veicoli**

<b>8. Autorizzazioni per trasporti eccezionali</b>	<b>20</b>
8.1 Autorizzazione Periodica	
8.2 Autorizzazione Multipla	
8.3 Autorizzazione Singola	
<b>9. Autorizzazioni per macchine agricole e macchine operatrici eccezionali</b>	<b>22</b>
9.1. Condizioni	
9.2. Domanda di autorizzazione; tempi di presentazione; documentazione a corredo	
9.3. Domande di rinnovo e di proroga	
<b>10. Macchine Operatrici Eccezionali</b>	<b>24</b>
<b>Bibliografia &amp; Allegati</b>	<b>25</b>



## **PROVINCIA DI BRINDISI**

# **REGOLAMENTO PER VEICOLI E/O TRASPORTI ECCEZIONALI**

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

## PREMESSA

La L.R. 20/2000, all'art.14 comma 2 lett. e) ed f), attribuisce alle province il compito di rilasciare le autorizzazioni relative alla circolazione nel territorio regionale dei veicoli e/o trasporti eccezionali, nonché quelle relative al transito delle macchine agricole e alle macchine operatrici eccezionali. Da qui nasce la necessità/l'esigenza per l'ente a voler adottare un proprio piano che regoli la circolazione di detti trasporti nella maniera più adeguata possibile.

Per quanto succitato, si definisce il "**Regolamento Provinciale dei Trasporti e Veicoli Eccezionali**" della Provincia di Brindisi, volto a regolamentare nello specifico, le richieste di **Autorizzazioni** di imprese e ditte private di trasporti.

Attraverso il Regolamento vengono altresì definite le modalità ai fini del rilascio dei **Nulla Osta** richiesti da altri enti paritetici quali le altre Province della Regione Puglia.

La Provincia di Brindisi, Istituto che deve **emettere l'autorizzazione**:

- valuta il percorso definito dalla ditta o impresa incaricata del trasporto eccezionale
- esprime un Parere Tecnico di conformità al transito del veicolo o trasporto eccezionale sulle proprie strade,
- fa richiesta di N.O. al transito ove necessario agli altri enti, come Province, Comuni e Consorzi per i Servizi Reali alle Imprese (S.I.S.R.I.) per le strade di loro competenza al fine che possano esprimere un **Parere Tecnico**;

I **Pareri Tecnici** vengono rilasciati in base alle:

- caratteristiche del percorso stradale indicato dalla ditta e definito tra il punto di partenza e quello d'arrivo;
- caratteristiche del veicolo e relativo carico;
- compatibilità, conformità e congruità delle Strade Provinciali ad essere percorse dal veicolo/trasporto ecc.le.

Ai fini del **rilascio del Nulla Osta**:

viene inoltrata alla Provincia di Brindisi analoga richiesta dalle Province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto qualora nell'itinerario richiesto è coinvolto il territorio di Brindisi al fine di consentire il rilascio della Autorizzazioni.

## 1. DEFINIZIONI (rfm art. 10 del Codice della Strada)

### 1.1 “Veicoli eccezionali” e “Trasporti in condizioni di eccezionalità”

E' **eccezionale** il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti rispettivamente negli art.61 e 62 del C.d.S.

Sono considerati Trasporti Eccezionali quelli effettuati non solo con veicoli eccezionali ma anche quelli normali che eccedono con il loro carico i limiti dimensionali previsti e comunque secondo quanto stabilito nell'art.10 commi 2-3.

I veicoli ecc.li possono esser utilizzati solo dalle **aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale** ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale.

Ai sensi dell'art.10 comma 6 del C.d.S., i trasporti e i veicoli ecc.li sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali e militari e dalle regioni per la rete viaria.

### 1.2 Non sono soggetti ad autorizzazione:

- i veicoli di cui all'art.10 c.6 lett. a,b;
- I veicoli di cui all'art.54 c.1 - lett. n) del c.d.s. classificati come **mezzi d'opera** e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art.62, **a condizione che:**
  - non superino i limiti di massa indicati all'art.10 c.8 del c.d.s. e comunque i limiti dimensionali di cui all'art.61 del C.d.S.;
  - la circolazione avvenga in strade o tratti di strade che risultino transitabili per detti mezzi.
  - da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
  - per essi sia stato corrisposto indennizzo di usura di cui all'art. 34 del C.d.S.

## 2. AUTORIZZAZIONE (rfm art. 13 del Regolamento e art. 10 C.d.S.)

### 2.1 Tipi di autorizzazione alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali

La Provincia rilascia i seguenti tipi di autorizzazioni per i veicoli e i trasporti eccezionali:

**A. Periodiche**, valide per un n° indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo di 6 o 12 mesi. L'autorizzazione periodica è rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- I veicoli e i trasporti eccezionali devono rientrare entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che non possono eccedere i seguenti limiti:
- altezza 4,30 mt; larghezza 3,00 mt e lunghezza 20 mt.
- altezza 4,30 mt; larghezza 2,55 mt e lunghezza 25 mt

**B. Multiple**, valide per un n° definito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo di 3 mesi.

**C. Singole**, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data stabilita e comunque entro un periodo di tempo di 1 mese.

La data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per fax almeno 24 ore prima dell'inizio del viaggio. Identica comunicazione deve essere inoltrata a ciascun ente interessato al percorso.

### 2.2 “Richiesta per il Rilascio di Autorizzazione” (art. 14 del Regolamento)

Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli e/o trasporti eccezionali devono essere presentate, su *carta legale* ovvero *intestata* affrancando una marca da bollo da € 11,00, all'Ente che rilascia l'autorizzazione almeno 15 gg prima dalla data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

**Ai sensi della L.R. 20/2000 art. 14 c.3, la Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province e/o dei comuni ed enti interessati, qualora il percorso interessi tratti di strade di competenza di questi ultimi .**

Nella richiesta per il rilascio di Autorizzazione a veicoli e/o Trasporti Eccezionali, occorre indicare:

- I dati relativi all'azienda richiedente oppure quelli del legale rappresentante, con estremi della ditta;
- Il tipo di autorizzazione richiesta (*Singola/Multipla/Periodica*);

- Il numero di transiti richiesti (*in caso di autorizzazione Singola/Multipla*)
- Il periodo temporale durante il quale dovranno effettuarsi i transiti;
- Il tipo di convoglio con la descrizione del relativo carico ed eventuale imballaggio;
- Le dimensioni massimali del convoglio;
- L'itinerario previsto;
- Eventuali targhe di riserva.

Inoltre il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- Di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinino un franco inferiore a 40 cm e/o opere d'arte che determinino un franco inferiore a 20 cm dall'intradosso;
- Che l'impresa è in regola con le vigenti norme in materia di autotrasporto di cui alla L.298/1974 e s.m.i.;
- Di aver verificato che il trasporto rispetti le vigenti prescrizioni sulla percorribilità di tutto l'itinerario, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva.

la richiesta dovrà essere corredata da:

- Schema di carico con distribuzione delle masse, ingombri, massa per asse;
- Copia autentica dei documenti di circolazione di tutti i veicoli indicati documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione Generale della M.C.T.C.;
- Attestazioni dei versamenti per l'indennizzo d'usura stradale;
- Lettera di commissione del richiedente indicando: le caratteristiche del trasporto (masse e dimensioni dell'oggetto trasportato);
- Copia dei certificati assicurativi dei veicoli;
- Documento fidejussorio assicurativo e/o spese di istruttoria pratica;
- Marca da bollo € 11.00;
- Busta intestata ed affrancata per restituzione documento;
- Attestazioni di versamento per le spese di istruttoria pratica.



## **2.3 Indicazioni Particolari**

### Nelle domande relative ad Autorizzazioni di tipo **Singolo** o **Multiplo**:

- possono essere indicati, a parte, fino ad un massimo di 5 veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto a condizione che sia documentata la completa compatibilità e corrispondenza al C.d.S. e al Reg.
- Copia di tale comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione di cui costituisce parte integrante ai fini della validità.

### Nella domanda relativa a Autorizzazioni di tipo **Periodico**:

- deve essere indicato un unico veicolo trattore mentre rimorchi e semirimorchi possono essere indicati fino a 5 veicoli di riserva purché di documentata abbinabilità tali da rispettare in ogni combinazione i limiti di massa fissati dall'art. 62 del C.d.S. e dimensionali fissati dall'autorizzazione.

### In entrambi i casi:

- L'autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo o complesso di veicoli indicati nella domanda;
- la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente prima del viaggio comunichi con telegramma o fax alla Provincia di Brindisi gli estremi del veicolo o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto, nel caso di Autorizzazione Singola/Multipla.
- Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione delle FF.SS. o dell'ente concessionario cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.

Ove non sussistano tali condizioni la Provincia si riserva di rilasciare l'autorizzazione previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

## **2.4 Domande di Rinnovo e Proroga (art.15 del Regolamento)**

Le autorizzazioni sono rinnovabili su domanda per non più di tre volte per un periodo di validità non superiore a due anni, a condizione che rimangano invariati tutti i requisiti tecnici che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione stessa.

La domanda di rinnovo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata da:

- copia della precedente autorizzazione rilasciata;
- dichiarazione sottoscritta attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
- ricevuta attestante il pagamento di indennizzo ove previsto e delle spese aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;
- fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo.

Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo non ancora scadute possono essere, a domanda dell'interessato, prorogate per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, presentata anticipatamente alla scadenza, deve essere corredata da una dichiarazione redatta su carta legale attestante tale necessità e dalla dichiarazione del legale rappresentante che il trasporto/i per il quale si chiede la proroga non sono stati ancora effettuati, oltre alla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.

All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.

## **2.5 Diniego – Sospensione – Revoca di Autorizzazioni**

È facoltà della Provincia: negare l'autorizzazione, sospenderla e/o revocarla.

### **2.5.1 diniego di Autorizzazione**

Il divieto di autorizzazione deve essere espressamente motivato, evidenziando le condizioni ostative al rilascio.

Il divieto all'autorizzazione si esercita ogni qualvolta la richiesta non risponde al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di attuazione.

### **2.5.2 Sospensione e Revoca dell'Autorizzazione**

L'autorizzazione può essere revocata o sospesa quando risulti incompatibile con:

- la conservazione delle strutture;
- la stabilità dei manufatti;
- la sicurezza alla circolazione.

### **2.6 Prescrizioni di Scorta al provvedimento di autorizzazione (art.16 del Regolamento e s.m.i.)**

La scorta è prescritta qualora si verifichi una sola delle seguenti condizioni:

- a) la larghezza della corsia sia inferiore di 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
- b) la fascia di ingombro del Veicolo o del Trasporto Eccezionale sia maggiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm, in relazione all'andamento planimetrico del percorso;
- c) il Veicolo o del Trasporto Eccezionale abbia Larghezza superiore a 3,00 m o a 3,20 m nel caso di veicoli classificati sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
- d) il Veicolo o del Trasporto Eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 mt;
- e) la velocità consentita sia 40 Km/h sulle strade di tipo A e B, e 30 Km/h su altre strade;
- f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
- g) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore di 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

La **scorta tecnica** è prescritta (D.P.R. 25.07.2004, N.235):

- a) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B a tre corsie, per i V.E. o del T.E. di larghezza fino a 4,50 mt e/o di lunghezza fino a 35 mt;
- b) sulle strade o tratti di strade diverse a quelle di cui al punto a), per i V.E. o del T.E. di larghezza fino a 4.00 m e/o lunghezza fino a 30 mt.

La **scorta di polizia** è prescritta:

- quando le dimensioni del veicolo o trasporto ecc.le eccede anche una sola delle dimensioni indicate ai punti a) e b) succitati.

Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opera d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

L'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinato al pieno rispetto durante il transito degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.

Per le autorizzazioni Singole o Multiple devono essere annotati prima di iniziare il viaggio l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio. In caso contrario il trasporto è da ritenersi non autorizzato; pertanto in caso di accertamento da parte della Polizia lo stesso è soggetto alle sanzioni previste per la mancata autorizzazione compresa la restituzione della stessa all'ente rilasciante.

L'autorizzazione al termine del suo uso o della sua scadenza deve essere restituita alla Provincia di Brindisi che l'ha rilasciata.

Nel caso in cui nella domanda si faccia riferimento a veicoli di riserva che poi vengono utilizzati, prima dell'inizio del viaggio occorre comunicare per via telegrafica le targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio..

I documenti di autorizzazione in originale,devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere manomessi, pena la immediata decadenza.

- Particolari disposizioni, fatto salvo a quanto stabilito dall'art.138 c.2 del C.d.S., possono essere stabilite con provvedimento del Min.LL.PP. per quanto riguarda i trasporti ecc.li o con veicoli ecc.li militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti ecc.li o veicoli ecc.li effettuati dal Servizio Nazionale della Protezione Civile in caso di emergenza.

### 3 **MASSA LIMITE** (art. 62 del C.d. S.)

La **massa limite** complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto all'art.10 e nei commi 2,3,4,5 e 6, è costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico; tale massa non può eccedere 5 t per i veicoli ad 1 asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

*Omissis..*

Per autobus o filobus a 2 assi destinati ai servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

La massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o autosnodato a tre assi non può superare le 30 t, quella di un autotreno o autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e **44 t se a cinque o più assi.**

Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.

#### 4 SAGOMA LIMITE (Art. 61 del C.d.S.)

Ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:

- a) **larghezza** massima non eccedente 2,55 m esclusi i retrovisori, purché mobili;
- b) **altezza** massima non superi i 4,00 m; per autobus e filobus per servizi di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
- c) **lunghezza** totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della lunghezza non sono considerati i retrovisori purché mobili.
- d) Autoarticolati ed autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m a condizione che siano rispettati gli altri limiti previsti dal presente regolamento.
- e) Autosnodati e filonodati di linea per il trasporto di persone che percorrono itinerari prestabiliti non devono eccedere la lunghezza massima di 18,00 m.
- f) Autotreni e filotreni non devono eccedere una lunghezza massima di 18,75 m.

Chiunque circola con un veicolo o complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa (art.61 comma 7 del C.d.S.).


#### 5 PERCORSI SU STRADE PROVINCIALI

- I percorsi sono definiti nello specifico Parere Tecnico, relativo al trasporto o veicolo eccezionale, redatto dal Responsabile del Procedimento in seno all'Ufficio Mobilità e Trasporti.
- La rete delle SS.PP. è indicata in apposito allegato cartografico georeferenziato alla scala 1:50.000 o maggiore e riporta la viabilità dell'intero territorio provinciale ed è periodicamente aggiornata.

All'elaborato cartografico è collegato un database in ambiente G.I.S., secondo gli standard informatici a maggior diffusione (Arc-View, AutoCAD o simili).

#### 6 PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DATI

Il presente Regolamento e la cartografia tematica inerente la rete di viabilità provinciale, sono **pubblicati e diffusi sul sito internet** della Provincia di Brindisi previa acquisizione di ogni tipo di licenze ed autorizzazioni di soggetti terzi, e vengono costantemente aggiornati.



## **PROVINCIA DI BRINDISI**

# **REGOLAMENTO PER VEICOLI E/O TRASPORTI ECCEZIONALI**

## **TITOLO II**

### **Sintesi operativa**

## **ONERI E TARIFFAZIONI**

## 7. SINTESI OPERATIVA

### 7.1 – ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE (Polizza Fidejussoria; rfm. art.19 Reg.)

Sono a carico del richiedente:

- LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- EVENTUALI SPESE PER SOPRALLUOGHI
- ACCERTAMENTI PER L'AGIBILITA' DEL PERCORSO
- OPERE DI RAFFORZAMENTO
- SPESE DI ISTRUZIONE PRATICA

L'Ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alla strada e/o a persone o cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto autorizzato. Nel caso in cui la polizza sia richiesta, al momento del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente deve esibirne copia.

### 7.2 – ONERI SUPPLEMENTARI A CARICO DEI MEZZI D'OPERA PER L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI. (rfm. art.72 Reg.) (rfm Art.34 C.d.S.)

- Il Ministero dei Lavori Pubblici sulla base di dati forniti dal Ministero del Tesoro in tema di **INDENNIZZO D'USURA**, predispone specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui all'art.12 della L.23 agosto 1988, n.400 al termine di ogni **anno finanziario**. (art.42 – Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e Province Autonome).
- Al termine dell'esercizio finanziario, il Ministero del Tesoro, **trasferisce le quote all'ANAS ed alla REGIONE PUGLIA** e le destina nei casi in cui gli itinerari interessino sia le Strade Statali che la viabilità minore con:
  - **7/10** alla Regione
  - **3/10** ANAS competente per territorio operativo.
- Entro il 31 marzo dell'anno corrente occorre presentare l'esercizio finanziario relativo all'anno trascorso.
- I mezzi d'opera di cui all'art.54 comma 1 lett. n), ai fini della circolazione devono essere muniti di contrassegno comprovante il pagamento dell'indennizzo d'usura. Se tali mezzi devono attraversare le autostrade devono corrispondere alle concessionarie un incremento dell'indennizzo. Tale quota è pari alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali e maggiorata per il 50%.
- il versamento di questa quota, affluisce direttamente in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata di bilancio dello Stato e successivamente **assegnate ai proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo – adeguamento – usura infrastrutture**.

## 7.3 ONERI E TARIFFAZIONI

### 7.3.1 Indennizzo (art.18 del Regolamento)

La misura dell'indennizzo dovuto alla Provincia di Brindisi per la maggiore usura della strada in relazione al transito di veicoli e/o trasporti ecc.li eccedenti le masse stabilite dall'art 62 del C.d.S. si calcola con le modalità di cui alle Tabelle 1.1 - 1.2 - 1.3 allegate al Regolamento del C.d.S. Tale misura è indicizzata secondo i dati ISTAT.

Per gli indici ISTAT di riferimento si assumono gli ultimi pubblicati sulla G.U. entro il 1° Dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.

Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente (Regione, Anas, S.I.S.R.I.).

E' altresì consentita la **valutazione convenzionale** dell'indennizzo per la maggior usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti di cui all'art. 13 c. 2 p.to B del Regolamento **qualora all'atto della domanda di autorizzazione periodica il richiedente** non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto.

- La **valutazione convenzionale** riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:

- **A) veicoli e trasporti** di cui all'art.13, c.2 p.to B lettere a) e) f) e g) del Regolamento:

1. fino a 20 t	€ 510,26
2. > 20 t fino a 33 t	€ 850,09
3. > 33 t fino a 56 t	€ 1445,05

Per la massa > 56 t gli importi aumentano di € 25,31 per ogni t in più.

- **B) veicoli e trasporti** di cui all'art. 13, c.2 p.to B lettera b) **limitatamente al rimorchio**:

1. fino a 20 t	€ 169,91
2. > 20 t fino a 33 t	€ 297,48
3. > 33 t fino a 56 t	€ 510,26
4. > 56 fino a 70 t	€ 850,09

Per la massa > 70 t gli importi aumentano di € 25,31 per ogni t in più.



**C) veicoli e trasporti** di cui all'art 13 c.2 p.to B lett. c):

1. € 1.03 (uneuro/03) per viaggio per i complessi adibiti al trasporto o di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t ed € 6.71 (seieuro/71) per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi aventi massa massima 80 t. I richiedenti devono all'atto della domanda (da presentare tramite le FF.SS. ovvero all'amm.ne concessionaria o di gestione) versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di € 92,96 o di € 604,25 rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi.
2. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui all'art.18 c.5 lettere a) e b) Regolamento su domanda del richiedente possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entità della soluzione versata.
3. Gli importi sono versati nei casi di itinerari interessanti sia le SS.SS. che la viabilità minore, **in ragione di 7/10 alle Amministrazioni Regionali** e di 3/10 al compartimento ANAS competente per territorio operativo; le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione.
4. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al suddetto art.18 c.5 è effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformità dei mesi "X" di validità dell'autorizzazione.
5. Gli importi sono adeguati automaticamente per ciascun anno solare alle variazioni degli indici ISTAT.
6. L'indennizzo d'usura viene corrisposto mediante versamento su **c/c postale n.287706 intestato a Regione Puglia – Bari.**

**7.3.2 Oneri a carico del richiedente** (art.19 del Regolamento)

Sono a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica. La Provincia di Brindisi in base a proprie valutazioni e in considerazione a quanto stabilito dalle altre province ha previsto dei propri oneri come di seguito riportato:

• € 100,00 (per <b>Autorizzazioni periodiche / Rinnovi</b> )
• € 51,65 (per <b>Autorizzazioni Singole/Multiple</b> )
• € 31.00 (per le <b>Proroghe</b> )

Detti importi dovranno essere versati su c/c n.12882726 intestato a **Amministrazione Provinciale di Brindisi Div. Rag. Serv. – Via De Leo 3 – 72100 Brindisi**, indicando come causale di versamento “spese di istruttoria pratica”.

La Provincia di Brindisi può altresì esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze, nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto ecc.le autorizzato.

Nel caso in cui detta polizza sia richiesta all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto ad esibirne copia.


### **7.3.3 Aggiornamenti (art.20 del Regolamento)**

La Provincia di Brindisi in qualità di ente proprietario delle strade provvede a mantenere aggiornati i catasti stradali di propria competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle autorizzazioni. La Provincia si impegna altresì ad istituire ed a tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.

## **7.4 – REGOLAMENTAZIONE DEI DIRITTI DOVUTI DAGLI INTERESSATI PER LE OPERAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LL.PP. E PER GLI ONERI DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, LICENZE E PERMESSI DI COMPETENZA DEGLI ENTI PROPRIETARI DI STRADE.**

(riferimento Art.405 Reg.)

1. Con la presentazione della **domanda per Nulla Osta**, approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni previste dal C.d.S., occorre versare su C/C gli importi dei diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative direttamente al Ministero dei Lavori Pubblici.
2. **detti importi sono stabiliti dagli Enti proprietari delle Strade**, che sono tenuti a darne comunicazione annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale.
3. Gli importi richiesti vengono modificati dall'ISTAT ogni due anni(art.228 comma 5 C.d.S.).



## **PROVINCIA DI BRINDISI**

### **REGOLAMENTO PER VEICOLI E/O TRASPORTI ECCEZIONALI**

# **TITOLO III**

## **CASI PARTICOLARI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA DEI VEICOLI**

## **8. Autorizzazioni per Trasporti Eccezionali**

### **8.1 “Autorizzazione Periodica”**

L'**autorizzazione periodica** è valida per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo da 6 a 12 mesi.

E' **rilasciata per 6 mesi** quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni (rfm. art.13 c.2 lett. A del Reg.) :

1. i veicoli ed i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'art.61 del codice (*sagoma limite*);
2. il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non più di 4/10 della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
3. durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia. Al riguardo si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni per chiarire il significato che nell'ambito della disposizione in esame occorre dare ai termini **natura e tipologia**.

3.1 Per **natura** del materiale deve intendersi l'insieme delle caratteristiche fisiche, meccaniche ecc. dello stesso (densità, rigidità, peso specifico, ecc.) che ne permettono la classificazione quale: calcestruzzo, legno, ferro, ecc. Pertanto, deve intendersi che gli elementi trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro. Nel caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in cemento armato (calcestruzzo + ferro), deve farsi riferimento alla natura della componente principale, assimilando pertanto la natura del calcestruzzo a quella del cemento armato. Nella natura calcestruzzo può rientrare, quindi, anche il cemento armato e il cemento armato precompresso; in tali casi dovrà essere indicato come peso specifico quello più gravoso del cemento armato (2.5 t/mq).

3.2 Per **tipologia** del materiale deve intendersi la caratteristica merceologica dello stesso che ne permette la classificazione quale: serbatoio, turbina, macchina operatrice, mentre le **strutture in cemento armato** verranno differenziate in 2 categorie: *trave/pilastro* (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e *pannello* (2 dimensioni prevalenti rispetto all'altra). Pertanto deve intendersi che gli elementi trasportati sono della stessa tipologia, quando siano costituiti, ad esempio, sempre da travi o da pannelli (indipendentemente dalla sezione della stessa) o sempre da macchine operatrici (indipendentemente dall'allestimento). Si precisa che la natura e la tipologia degli elementi oggetto del trasporto non possono mai essere identificati con quelli dell'imballaggio.

- 4 su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 mt;
- 5 non ricorra nessuna delle condizioni per le quali è prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
- 6 i veicoli ed i trasporti eccezionali rientrano entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli Enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

6.1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;

6.2) altezza 4,30 m, larghezza mt. 2,55, lunghezza 25 m;

Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice. In attesa della definitiva classificazione delle strade da parte del Min. LL.PP. e della Regione Puglia si applicano le disposizioni di cui rispettivamente all'art.2 c. 5 e 8 del Codice.

**L'Autorizzazione Periodica è rilasciata per 12 mesi**, per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificità (cfr.art.13 c.2 del Reg).

**a) - Veicoli per uso speciale** individuati all'art. 203 c.2 del Reg.:

- lett. b) : autospazzatrici;
- lett. c) : autospazzaneve;
- lett. h) : autoveicoli gru;
- lett. i) : autoveicoli per il soccorso stradale;
- lett. j): autoveicoli con pedana o cestello elevabile;

**b) - Veicoli per uso speciale** individuati all'art. 204 c.2 del Reg.:

- **rimorchi** destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati;
- rimorchi carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati;
- **autotreni ed autoarticolati** di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'art. 61 del Codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'Ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;

- veicoli adibiti al trasporto di **carri ferroviari**;
- veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, **pali per linee elettriche**, telefoniche o di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'art.61 del Codice, ed aventi lunghezza massima di 14 mt. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere mt. 2,50 misurati dal centro dell'asse anteriore;
- veicoli adibiti al trasporto di **blocchi di pietra naturale** a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
- veicoli adibiti al trasporto di **coils e laminati grezzi**;
- veicoli adibiti al trasporto di **attrezzature per spettacoli viaggianti** che non eccedano i limiti di massa fissati dall'art. 62 del Codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza mt. 4,30; larghezza mt. 2,60; lunghezza mt.23, purché muniti di carta di circolazione.

Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva l'invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla *Carta di circolazione*, ovvero dalla documentazione rilasciata dalla Direzione Generale della M.C.T.C. tra i limiti superiori fissati dall'autorizzazione e i limiti fissati dall'art.61 del Codice (cfr.art.13 c.5 Reg).

## 8.2 “Autorizzazione Multipla”

L'autorizzazione multipla è valida per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo di 12 mesi.

## 8.3 “Autorizzazione Singola”

E' valida per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo; in quest'ultimo caso deve essere comunicata la data del viaggio almeno 24 h prima per fax.

## 9. Autorizzazioni per macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali

### 9.1 Condizioni

Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi da 1 a 6 dell'art.104 del Codice e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7 dello stesso articolo, sono considerate **macchine agricole eccezionali** e devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione rilasciata dal compartimento ANAS di partenza

per le strade statali e dalla Regione di partenza per la rimanente rete stradale (cfr. art. 104 c. 8 del Codice).

## **9.2 Domanda di autorizzazione - tempi di presentazione - documentazione a corredo.**

La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 104, comma 8 del Codice per la **circolazione di macchine agricole eccezionali** deve essere presentata all'Ente competente per la località di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo. Per le modalità di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell' art.14 comma 13 del Regolamento.

La domanda deve riportare, oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei Comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso, e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato.

In tal caso ciascuna Provincia ha competenza ha rilasciare l'autorizzazione prescrivendone condizioni e cautele, sull'intero itinerario per il quale è richiesta, previo nulla-osta degli altri Enti interessati (cfr. art.160 c. 1 D.P.R. 610/96 che sostituisce l'art.268 del D.P.R. 495/92).

Gli Enti che ricevono la richiesta di rilascio Nulla Osta per strade di loro competenza, devono rispondere entro 10 gg. dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla-osta, costituisce interruzione del termine di responsabilità e competenze previsto per l'Ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione (cfr. art.160 c. 2 DPR 610/96 che sostituisce l'art.268 del DPR 495/92)

## **9.3. Domande di rinnovo e di proroga**

L'autorizzazione, valida per un anno, è rinnovabile (art.104 c. 8 del Codice)

### **Note**

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno 2 assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione è accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso (art.160 c. 7 del DPR 610/96 che ha sostituito l'art.268 del DPR 495/92).

## **10. Macchine Operatrici Eccezionali**

### **Note**

Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli artt. 61 e 62 del Codice sono considerate **macchine operatrici eccezionali**; ad esse si applicano le norme previste dall'art.104 comma 8 del Codice per le macchine agricole eccezionali.



**Bibliografia:**

- D.L.vo 30.04.1992 n° 285 “Codice della Strada”
- D.P.R. 16.12.1992 n° 495 “Regolamento”
- L.R. 30.11.2000 n° 20
- D.L.vo 20.09.99 n° 400
- L.R. 25.03.1999 n° 13
- D.L.vo 19.11.97 n° 422
- L.R. 03.04.1995 n° 14
- Legge 15.01.92 n° 21
- D.P.R. 25.07.2004 n°235

**Allegati:**

- Diagramma di flusso: Schema riepilogativo competenze Provincia.
- Diagramma di flusso: iter di protocollo per Trasporti Eccezionali
- Cartografia viabilità provinciale 1:50.000
- Fac-Simile Richiesta rilascio Autorizzazioni per Trasporti Eccezionali
- Fac-Simile Richiesta rilascio Proroghe
- Fac-Simile Richiesta rilascio Rinnovi